

STATUTO

**CIVITAS - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS IN LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GUBBIO PG VIA BENEDETTO
CROCE 89

Numero REA: PG - 154876

Codice fiscale: 01677160549

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-03-2007 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al n.45481/9595 di rep.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita con sede nel comune di Gubbio la Società Coope-	
	rativa denominata "CIVITAS - Società Cooperativa sociale ON-	
	LUS".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere proroga-	
	ta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il persegui-	
	mento dell'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini soci.	
	La Cooperativa si ispira ai valori etici e spirituali cri-	
	stiani e ai principi che sono alla base del movimento coope-	
	rativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi princi-	
	pi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità,	
	1	

	l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruo-	
	li, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un	
	equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche,	
	una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strut-	
	turato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro	
	ed anche la ricerca dell'utopia.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e della collettività, deve cooperare attiva-	
	mente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi,	
	imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala loca-	
	le, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali an-	
	che mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comu-	
	nità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con fi-	
	nalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - gra-	
	zie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione respon-	
	sabile dell'impresa.	
	La Cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo orga-	
	nizzato, in uno spirito cristiano e senza fini di lucro,	
	qualsiasi attività inerente alla educazione, alla qualifica-	
	zione morale, culturale, professionale e materiale, al soste-	
	gno della famiglia nonché all'inserimento sociale di chiun-	
	que, adulto o minore, handicappato sia fisico che psichico,	
	tossicodipendente, alcolista, carcerato, disadattato etc. si	
	trovi in uno stato di indigenza e di bisogno o di emargina-	
	2	

	zione in genere e che liberamente chiede di usufruirne. Ciò	
	attraverso l'utilizzo ottimale e la stabile organizzazione	
	delle risorse morali, fisiche e materiali dei soci e dei ter-	
	zi, che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato, o	
	quali utenti, partecipano, nelle diverse forme, alla attività	
	ed alla gestione della Cooperativa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa im-	
	piega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occu-	
	pazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in	
	relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i	
	soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o	
	autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti	
	di collaborazione coordinata non occasionale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Coope-	
	rativa Internazionale, la Cooperativa, per poter curare nel	
	miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, de-	
	ve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le	
	altre cooperative, su scala locale, nazionale e internaziona-	
	le.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, at-	
	traverso lo svolgimento di attività sanitarie, socio-sanita-	
	rie, socio-assistenziali, assistenziali, educative e formati-	
	3	

	ve.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto terzi, prioritaria-	
	mente, le seguenti attività:	
	Area minori, adolescenti, giovani, adulti e famiglie:	
	• asili nido, preasili, nidi famiglia e strutture simila-	
	ri, giardini aperti, ludoteca - piccoli e grandi spazi gioco	
	• scuole materne e altre strutture scolastico educative	
	per minori	
	• istituti scolastici di ogni ordine e grado	
	• comunità alloggio	
	• centri di pronto intervento per minori e adulti	
	• servizi residenziali per minori	
	• istituti educativo - assistenziali per minori	
	• centri di accoglienza per donne con figli e/o in gravi-	
	danza	
	• interventi di sostegno alla maternità	
	• servizi di vacanza per minori	
	• centri diurni e comunità diurne	
	• centri di aggregazione giovanile	
	• attività educativa di strada	
	• attività di animazione del territorio	
	• consultori familiari e per l'affido e l'adozione	
	• assistenza domiciliare minori	
	• centro servizi per la famiglia	
	4	

	• centri ascolto e counseling come relazione di aiuto e di	
	orientamento scolastico	
	• centri di sostegno psicologico e/o psicoterapeutico e di	
	supervisione	
	• servizi sociali professionali per conto di Enti Locali	
	• ogni genere di servizio culturale, di animazio-	
	ne, ricreativo ed educativo per i giovani	
	• servizi domiciliari e territoriali anche attraverso ac-	
	creditamento con gli EE. LL., con la Regione Umbria, con lo	
	Stato per la gestione dei voucher sociali, socio sanitari in-	
	tegrati e sanitari	
	Area sanitaria:	
	• centri diurni psichiatrici	
	• comunità psichiatriche protette a diverso grado di assi-	
	stenza	
	• servizi di diagnosi e cura per soggetti con disturbi	
	dell'alimentazione	
	• servizi di neuropsichiatria infantile residenziali, se-	
	miresidenziali e domiciliari	
	• comunità e servizi diurni a valenza sanitaria e so-	
	cio-sanitaria integrata	
	• servizi sanitari accreditati presso i competenti organi	
	regionali	
	• progetti di promozione ed integrazione della salute men-	
	tale	
	5	

	• sportelli di ascolto, accoglienza e consulenza ambulatoriale	
	• day hospital	
	• centri residenziali terapeutici	
	• centri psico sociali	
	• ogni genere di servizio sanitario di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sia residenziale che ambulatoriale	
	Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite:	
	• campagne di sensibilizzazione ed informazione	
	• azioni di prevenzione, ascolto, counseling ed accoglienza	
	• educativa di strada	
	• interventi terapeutici di recupero per tossicodipendenti residenziali e diurni	
	• interventi per il reinserimento lavorativo, sociale e abitativo di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite	
	• centri di auto aiuto per assuntori di sostanze illecite e lecite	
	• comunità e centri diurni	
	• servizi multidisciplinari integrati per le dipendenze	
	• altri servizi o strutture per le dipendenze anche in moduli specialistici	
	Aree nuova povertà ed emarginazione sociale:	
	• azioni preventive del disagio sociale	
	6	

	• sostegno e reinserimento di soggetti a rischio	
	• comunità di accoglienza residenziale per soggetti in si-	
	tuazione di povertà nonché extracomunitari	
	• centri diurni di prima accoglienza e similari	
	• centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ex-	
	tracomunitari	
	• gestire servizi e progetti anche a lunga degenza e del	
	"dopo di noi"	
	Area formazione:	
	• attività di formazione, formazione continua, orientamen-	
	to, addestramento, formazione superiore anche extraobbligo	
	scolastico	
	• percorsi di qualificazione di base per specifiche figure	
	professionali	
	• aggiornamento professionale degli operatori dei servizi	
	• interventi di supervisione dei piani socio assistenziali	
	• supervisione e coordinamento di progetti per servizi so-	
	cio assistenziali educativi	
	• formazione per gli adulti ed il volontariato	
	All'interno di tale area la cooperativa potrà gestire atti-	
	vità di formazione, addestramento, orientamento, formazione	
	continua realizzate anche con l'ausilio della Regione Umbria,	
	mediante accreditamento del Fondo Sociale Europeo o di altri	
	fondi europei e non, e di qualsiasi ente o istituzione pub-	
	blica o privata, presso la propria sede o presso altre strut-	
	7	

	ture.	
	A tal fine la cooperativa potrà:	
	• stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica;	
	• stimolare ed accrescere competenze e professionalità	
	specifiche;	
	• gestire attività formative tese a perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini;	
	• gestire attività di prevenzione e formazione sul terri-	
	torio per figure educative, per genitori, con gli alunni e	
	gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in	
	collaborazione con qualsiasi "agenzia" educativa, volte alla	
	prevenzione del disagio giovanile, della tossicodipendenza,	
	alla promozione del benessere socio-relazionale, al migliora-	
	mento della qualità della vita;	
	• gestire attività di formazione professionale e di riqua-	
	lificazione;	
	• gestire attività di formazione formatori e del personale	
	docente;	
	• gestire attività di formazione per la gestione, l'orga-	
	nizzazione e lo sviluppo d'impresa profit e non profit, for-	
	mazione sui Sistemi di Qualità.	
	I destinatari delle azioni formative potranno essere i soci,	
	in quanto partecipano all'attività delle cooperative o qual-	
	siasi soggetto, persona fisica, giuridica, pubblica o privata	
	8	

	al quale tali azioni possono portare giovamento.	
	Inoltre la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:	
	Area anziani e disabili:	
	• servizio di assistenza domiciliare per anziani e porta-	
	tori di handicap	
	• assistenza domiciliare infermieristica	
	• unità di valutazione geriatria	
	• telesoccorso e teleassistenza	
	• visite specialistiche domiciliari	
	• dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi	
	• gestione di Residenza Socio Assistenziale	
	• reparti protetti di Residenza Socio Assistenziale	
	• nucleo Alzheimer	
	• hospyce	
	• day hospital	
	• centri diurni integrati	
	• servizi di assistenza notturna	
	• soggiorni climatici per anziani	
	• servizi di riabilitazione anche domiciliare	
	• servizi di consulenza e segreteria per anziani	
	• ogni genere di servizio culturale, di animazione, ri-	
	creativo per anziani	
	• Cdd, Css, RSD per disabili	
	• Comunità alloggio per disabili e con handicap psichici e	
	fisici	
	9	

	· centri residenziali per disabili	
	· servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili	
	· interventi di sostegno alla famiglia	
	· nuclei di inserimento lavorativo	
	· ogni genere di servizio culturale, di animazione, ri- creativo per disabili.	
	Il bacino di riferimento dei servizi, indicato come comunità locale, corrisponde al territorio della Provincia di Perugia e più in generale della Regione Umbria.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti- vità connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi- nanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, at- tinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, ac- quisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag- giungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i- scrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessen- ze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, spe-	
	10	

	cie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibi-	
	lità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ri-	
	servata dalla legge a società in possesso di determinati re-	
	quisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effet-	
	tuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni	
	caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificati-	
	ve ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finan-	
	ziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente	
	normativa.	
	Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni	
	indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secon-	
	do le modalità ivi previste	
	TITOLO III	
	11	

	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	· concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	· partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	· contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridi-	
	che appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la lo-	
	ro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi so-	
	ciali, mettendo a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di la-	
	voro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati	
	economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della L.381/91;	
	12	

	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indiretta-	
	mente dei servizi della cooperativa;	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	in particolar modo quelle nei cui statuti sia previsto il fi-	
	nanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative so-	
	ciali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	A ciascun socio persona giuridica sono attribuiti:	
	1 voto per capitale sottoscritto non superiore a € 10.000	
	(diecimila)	
	2 voti per capitale sottoscritto non superiore a € 20.000	
	(ventimila)	
	3 voti per capitale sottoscritto non superiore a € 30.000	
	(trentamila)	
	4 voti per capitale sottoscritto non superiore a € 40.000	
	(quarantamila)	
	5 voti per capitale sottoscritto uguale o superiore a €	
	50.000 (cinquantamila).	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche od affini, o parteci-	
	pano a società che, per l'attività svolta, si trovino in ef-	
	fettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazio-	
	ne del Consiglio di Amministrazione.	
	13	

	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci or-	
	dinari.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al mo-	
	mento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore	
	a cinque anni.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in As-	
	semblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Ad essi è altresì precluso l'esercizio dei diritti di cui a-	
	gli articoli 2422 e 2545 bis del c.c.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale per tutto il pe-	
	riodo di permanenza nella categoria in parola, sono ammessi a	
	14	

	godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono	
	soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 24 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci co-	
	operatori dall'art. 25 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.	
	Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo art. 30, comma	
	primo punto 2), del presente statuto.	
	15	

	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominati-	
	ve trasferibili del valore di € 500 (cinquecento euro) cia-	
	scuna	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari	
	a 10.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occa-	
	sione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-	
	vio gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il	
	Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità pre-	
	viste dal successivo articolo 26.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio	
	provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a	
	rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, te-	
	nendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10	
	punto e).	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	16	

	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Con-	
	siglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restan-	
	do che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrispo-	
	sto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo pre-	
	vedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	A ciascun socio sovventore sono attribuiti:	
	1 voto per capitale sottoscritto non superiore a € 10.000	
	(diecimila)	
	2 voti per capitale sottoscritto non superiore a € 20.000	
	(ventimila)	
	3 voti per capitale sottoscritto non superiore a € 30.000	
	(trentamila)	
	4 voti per capitale sottoscritto non superiore a € 40.000	
	(quarantamila)	
	5 voti per capitale sottoscritto uguale o superiore a €	
	17	

	50.000 (cinquantamila).	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione dei titoli.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma	
	del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	18	

	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposi-	
	to dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura	
	del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	SOCI FINANZIATORI	
	Art. 12 (Soci finanziatori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'art. 2526 del codice civile che in-	
	vestono capitale nell'impresa e che non si avvalgono delle	
	prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci fi-	
	nanziatori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.	
	Le azioni dei soci finanziatori sono emesse con delibera	
	dell'assemblea della Cooperativa la quale provvede ad indica-	
	re:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) il regime di trasferibilità;	
	c) i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti alle	
	azioni	
	d) la loro scadenza nonché a disciplinare con apposito re-	
	golamento i diritti patrimoniali ed amministrativi spettanti	
	a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori nel ri-	
	spetto delle norme di legge e del presente Statuto.	
	In sede di emissione, le azioni di socio finanziatore sono	
	19	

	preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori nei	
	termini previsti dalla delibera di emissione, eccezion fatta	
	per le azioni di sovvenzione emesse a favore dei fondi mutua-	
	listici di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59	
	e delle società finanziarie di cui alla legge 27 febbraio	
	1985, n. 49 come successivamente modificata.	
	La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 5 r.d. 29.3.1942 n. 239.	
	Art. 13 (Conferimento e azioni dei soci finanziatori)	
	I conferimenti effettuati dai soci finanziatori vanno a for-	
	mare il capitale sociale dei soci finanziatori destinato allo	
	sviluppo aziendale di cui al successivo art. 30.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominati-	
	ve trasferibili del valore di Euro 500 (cinquecento euro),	
	ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di	
	azioni pari a 10.	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-	
	sono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio che in-	
	tenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di	
	amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la	
	facoltà di pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto ac-	
	20	

	quirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli,	
	il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito nel mede-	
	simo termine di 30 giorni. In difetto il socio che intende	
	trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa	
	dandone comunicazione al consiglio di amministrazione.	
	Art. 14 (Alienazione delle azioni dei soci finanziatori)	
	In caso di alienazione delle azioni, gli altri soci finanzia-	
	tori ed i soci cooperatori possono esercitare il diritto di	
	prelazione loro spettante in proporzione alla loro partecipa-	
	zione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che	
	intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie	
	azioni, deve darne comunicazione preventiva al consiglio di	
	amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condi-	
	zioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministra-	
	zione ne dà immediata notizia ai soci finanziatori e coopera-	
	tori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazio-	
	ne qui previsto, dovranno far pervenire al consiglio di ammi-	
	nistrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla comu-	
	nicazione del consiglio di amministrazione, la propria propo-	
	sta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria	
	partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni	
	offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono	
	rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni di sov-	
	venzione rispetto alle quali gli altri soci non intendano e-	
	esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso il	
	21	

	detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia eser-	
	citato il diritto di prelazione, il socio finanziatore può	
	trasferire le azioni al terzo. In caso di violazione della	
	clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è ineffica-	
	ce e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte	
	dei soci aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui	
	hanno avuto notizia della violazione del diritto.	
	Art. 15 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	f) l'importo complessivo dell'emissione;	
	g) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Con-	
	siglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle azioni emesse;	
	h) il termine minimo di durata del conferimento;	
	i) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restan-	
	do che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrispo-	
	sto previsto per i soci cooperatori;	
	j) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo pre-	
	vedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Le deliberazioni dell'assemblea di emissione delle azioni de-	
	stinate ai soci finanziatori potranno prevedere la nomina da	
	22	

	parte dei soci finanziatori di un numero di amministratori	
	fino ad un terzo.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui al precedente	
	art. 5, spetta un diritto di voto per ogni azione di socio	
	finanziatore sottoscritta nonché la facoltà di nominare un	
	proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione e un	
	componente effettivo ed uno supplente del collegio sindacale	
	nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Coope-	
	rativa.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci finanziatori non devo-	
	no superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci in	
	ciascuna assemblea.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio finanziatore spetta	
	a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto	
	nell'apposito libro soci da almeno dieci giorni.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci finanziatori verranno computati applicando un coef-	
	ficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero	
	di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	23	

	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione dei titoli.	
	Le azioni di socio finanziatore sono privilegiate nella ri-	
	partizione degli utili nella misura di due punti percentuali	
	in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci coo-	
	peratori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci nella	
	misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni	
	di sovvenzione dalla delibera di emissione nel rispetto delle	
	norme di legge.	
	Salvo che non sia disposto diversamente dalla delibera di e-	
	missione:	
	1) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di per-	
	dite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni	
	di socio finanziatore, se non per la parte di perdita che ec-	
	cede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di	
	capitale dei soci cooperatori;	
	2) in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di	
	socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	del capitale sociale, rispetto alle quote di capitale dei so-	
	ci cooperatori, per l'intero valore nominale, l'eventuale so-	
	praprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato	
	successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a	
	24	

	favore dei soci finanziatori, e per la quota parte di riserve	
	divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di leg-	
	ge.	
	Art. 16 (Recesso dei soci finanziatori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci	
	finanziatori il diritto di recesso spetta: i) nell'ipotesi di	
	cui al precedente art. 9; ii) quando si sia avuta violazione	
	dei diritti spettanti ai soci finanziatori e la Cooperativa	
	non abbia rimediato all'inadempimento entro 30 giorni dalla	
	richiesta del socio finanziatore; ovvero iii) sia decorso un	
	periodo minimo compreso tra i 5 e i 10 anni, secondo quanto	
	previsto dalla delibera di emissione, decorrente dalla data	
	di ammissione del socio finanziatore. In questi casi, come	
	pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso	
	dovrà avvenire a norma di legge e dovrà estendersi anche alla	
	rivalutazione del capitale e alla quota parte di riserve di-	
	visibili, ove tali riserve siano costituite.	
	Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore me-	
	diate semplice comunicazione scritta da inviarsi al Consi-	
	glio di amministrazione e avrà effetto al momento del rimbor-	
	so.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la na-	
	tura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concer-	
	25	

	menti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità	
	e le condizioni di trasferimento.	
	Le azioni dei soci finanziatori, su richiesta di questi ulti-	
	mi, potranno essere convertite, con deliberazione dell'assem-	
	blea, in azioni con diritti amministrativi e patrimoniali di-	
	versi, conformemente alle disposizioni di cui alla legge 17	
	gennaio 2003, n. 6 successivamente all'entrata in vigore del-	
	la stessa.	
	TITOLO VI	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE, Obbligazioni e altri strumenti di	
	debito	
	Art. 17 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabili-	
	to dall'art. 5 L. 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipa-	
	zione Cooperativa, anche al portatore se interamente libera-	
	te, prive del diritto di voto e privilegiate nella riparti-	
	zione degli utili.	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto	
	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato	
	presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.	
	26	

	Il valore di ciascuna azione è di € 250 (duecentocinquanta eu-	
	ro).	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offer-	
	te, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavorato-	
	ri dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Par-	
	tecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rim-	
	borso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperati-	
	va è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assem-	
	blea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale du-	
	rata minima del rapporto sociale.	
	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei li-	
	miti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurienn-	
	nali approvati dall'assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni	
	di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento	
	27	

	delle azioni eventualmente rimaste inoptate.	
	Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa	
	spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a	
	quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le mo-	
	dalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 18 (Assemblea speciale)	
	L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipa-	
	zione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibi-	
	li, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o	
	dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune,	
	quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richie-	
	sta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun posses-	
	sore un voto per ogni azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci,	
	con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'ese-	
	28	

	cuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela	
	gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Co-	
	operativa nei confronti della società.	
	Art. 19 (Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo	
	di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assem-	
	blea in sede di emissione delle azioni medesime.	
	In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Co-	
	operativa, il rimborso potrà avvenire:	
	a) esclusivamente al valore nominale;	
	b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riser-	
	ve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio,	
	proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale	
	detenuta dal socio uscente.	
	Art. 20 (Strumenti finanziari e obbligazioni)	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperati-	
	va potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici	
	diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi esclu-	
	so il diritto di voto nelle Assemblee generale dei soci ai	
	sensi e per gli effetti 2346 ultimo comma del codice civile.	
	La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt.	
	2410 e segg. c.C., in tal caso con regolamento , sono stabi-	
	liti tra l'altro:	
	29	

	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le moda-	
	lità di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme	
	di legge.	
	TITOLO VII	
	Il rapporto sociale	
	Art. 21 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecni-	
	co-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere	
	nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze posse-	
	dute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	
	30	

	il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore,	
	al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta nell'art. 49 e seguenti	
	del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridi-	
	ca e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la re-	
	lativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	31	

	teressato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro	
	dei Soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Art. 22 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	nistratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	L'Assemblea dei soci potrà emanare un apposito regolamento	
	che preveda la capitalizzazione della cooperativa da parte	
	dei soci in base a specifici parametri individuati dal rego-	
	32	

	lamento stesso.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 23 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Art. 24 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto	
	previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni	
	di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati	
	motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente so-	
	speso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	33	

	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ri-	
	correre al Collegio Arbitrale con le modalità previste al	
	successivo art. 49 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio	
	di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso	
	sul Libro dei Soci.	
	Art. 25 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di	
	34	

	soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla	
	compagine sociale sono i seguenti:	
	· per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavo-	
	rativa a favore della Cooperativa;	
	· per i soci volontari: la prestazione gratuita della pro-	
	pria opera a favore della Cooperativa;	
	· per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta,	
	dei servizi della cooperativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, si	
	renda moroso nel versamento del valore delle azioni sotto-	
	scritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	
	tro titolo verso la società	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di	
	lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla	
	società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci	
	tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordina-	
	to svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere	
	comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su	
	35	

	cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo;	
	f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società, disertando senza giustificato motivo	
	espresso in forma scritta cinque assemblee consecutive;	
	g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 49 e se-	
	guenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione	
	del rapporto di lavoro.	
	Art. 26 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione,	
	sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra	
	i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono deman-	
	36	

	date alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato	
	dall'art. 49 e seguenti del presente statuto.	
	Art. 27 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 32, la cui liquidazio-	
	ne avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al so-	
	cio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivaluta-	
	to.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civi-	
	le.	
	Art. 28 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 27.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	37	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello	
	tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e	
	3° comma del codice civile.	
	Art. 29 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatte	
	comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio de-	
	funto.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 25, lettere	
	b), c), d) ed g), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pa-	
	gamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	38	

	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da ap-	
	posito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VIII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 30 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari rappresen-	
	tati da azioni di valore minimo pari a € 25,00 (venticinque)	
	e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Parteci-	
	pazione Cooperativa;	
	d) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori con-	
	fluenti nel fondo per lo sviluppo aziendale;	
	2) dalla riserva legale formato con gli utili accantonati	
	39	

	ai sensi dell'art. 2545-quater comma I del Codice Civile e	
	con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti o esclusi o aventi causa del socio estinto;	
	3) dalla riserva indivisibile costituito con le eccedenze	
	attive di bilancio.	
	4) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci;	
	5) dalla riserva straordinaria;	
	6) dagli apporti in conto capitale e da qualunque altro im-	
	porto che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità,	
	lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o	
	privati;	
	7) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
	vista per legge.	
	Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude	
	l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittima-	
	zione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscri-	
	zione al libro dei soci.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della società.	
	Art. 31 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione degli amministratori.	
	40	

	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione agli amministratori con let-	
	tera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante ac-	
	quirente indicazioni previste nel precedente art. 21.	
	Per trasferimento si intendono anche le ipotesi di conferi-	
	mento, cessione ed affitto di ramo d'azienda, fusione e scis-	
	sione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei	
	Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Collegio Arbitrale.	
	L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad ac-	
	quistare o rimborsare quote o azioni della società purché	
	sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art.	
	2545 quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso è	
	fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve	
	disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente ap-	
	provato.	
	41	

	Art. 32 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla	
	redazione della documentazione informativa ai sensi della	
	normativa vigente e alla stesura della relazione sull'anda-	
	mento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti so-	
	ciali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a van-	
	taggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei	
	soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto	
	42	

	previsto dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale socia-	
	le, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31.1.1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	e) ad altre riserve previste dallo statuto e dalla legge	
	fermo restando quanto previsto per il Socio Sovventore	
	all'art. 7 e seguenti, per il socio finanziatore all'art 12 e	
	seguenti e per gli Azionisti di Partecipazione Cooperativa di	
	cui all'art. 17 e seguenti;	
	f) alla riserva indivisibile costituito con le eccedenze	
	attive di bilancio.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci sovventori, ai soci finanziato-	
	ri e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa	
	nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative	
	a mutualità prevalente.	
	In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci du-	
	rante l'esistenza della Società né all'atto di scioglimento.	
	Art. 33 (Ristorni)	
	43	

	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora	
	lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto	
	importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento	
	gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser-	
	cizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà	
	deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti econo-	
	mici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della	
	Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da ap-	
	provarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice ci-	
	vile da predisporre a cura degli amministratori sulla base	
	dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra lo-	
	ro):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica / professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la produttività	
	44	

	g) altri criteri da individuare.	
	La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di a-	
	zioni di socio finanziatore può prevedere limiti alla distri-	
	buzione dei ristorni.	
	TITOLO IX	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 34 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) L'Organo di Controllo Contabile, se nominato.	
	Art. 35 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garanti-	
	re la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio	
	di Amministrazione, inviata almeno otto giorni prima dell'a-	
	dunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In	
	manca di adempimento delle suddette formalità, l'assem-	
	blea si reputa validamente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli am-	
	ministratori e i sindaci effettivi, se nominati.	
	45	

	Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente-	
	mente informato.	
	Per tutta la durata della partecipazione eventualmente assun-	
	ta da parte dei soci cooperatori di cui alla L. 49/85 come	
	modificata dalla L. 57/01, l'assemblea dovrà essere convocata	
	almeno 2 volte l'anno per discutere l'andamento aziendale.	
	Art. 36 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i	
	ristorni;	
	2) procede alla nomina degli amministratori;	
	3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presiden-	
	te del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto de-	
	putato al controllo contabile;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	7) eroga, compatibilmente alla situazione economica del-	
	l'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle let-	
	tere a) e b) dell'art. 3 della Legge n.142 del 2001;	
	8) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge	
	n.142 del 2001;	
	46	

	9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per	
	farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e)	
	dalla Legge n.142 del 2001;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 32.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero	
	per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sot-	
	topongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta	
	agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del	
	codice civile.	
	Art. 37 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	47	

	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi dirit-	
	to al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento	
	e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle mi-	
	sure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge	
	142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il	
	voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la	
	maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta,	
	la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risul-	
	tanti dal Libro dei Soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua fusione, scissione, o trasformazione	
	l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due	
	terzi dei soci	
	Art. 38 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	48	

	verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità	
	ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o	
	dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richie-	
	sta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del	
	giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza	
	ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione de-	
	gli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 39 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione.	
	Per i soci persone giuridiche si applica il precedente art. 5.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, se-	
	condo comma.	
	Per i soci finanziatori si applica il precedente art.15, ter-	
	zo comma.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare da altro socio, mediante delega scritta.	
	49	

	Nessuno può rappresentare per delega più di due altri soci a-	
	venti diritto al voto.	
	Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice ci-	
	vile.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 40 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal vice-Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 41 (Consiglio di Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, e-	
	letti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i	
	soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci coope-	
	ratori persone giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	50	

	superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	
	presidente.	
	Art. 42 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della società, esclusi solo quelli ri-	
	servati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita	
	la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma se-	
	condo del codice civile nonché la possibilità di acquistare e	
	di cedere azioni proprie della Cooperativa nei limiti di cui	
	all'art. 2529 codice civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice	
	civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed e-	
	sclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-	
	ti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 43 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	51	

	consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed	
	il segretario della riunione, che provvederanno alla forma-	
	zione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la	
	riunione svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della	
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,	
	52	

	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	A parità di voto dopo un supplemento di discussione si proce-	
	de ad una nuova votazione.	
	Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce	
	il voto del Presidente.	
	Art. 44 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Art. 45 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli am-	
	ministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato,	
	si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389.	
	Art. 46 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	53	

	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nomina-	
	ti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori	
	generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Am-	
	ministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad e-	
	stranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 47 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'assemblea nel rispetto della riserva	
	di nomina di cui al precedente art. 15.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	54	

	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente compo-	
	sto da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 48 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale	
	o che questo non sia costituito integralmente da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando	
	obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea	
	dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma pri-	
	mo del codice civile.	
	TITOLO X	
	CONTROVERSIE	
	Art. 49 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 50, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle delibera-	
	55	

	zioni Assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con il socio sovventore o finanziatore.	
	Art. 50 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila euro). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 9 e seguenti c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli avvocati e sono nominati dal Presidente del Ordine degli avvocati nella cui circoscrizione ricade la sede entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.	
	56	

	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono conveni-	
	re di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art.	
	35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 51 (Esecuzione della decisione)	
	57	

	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO XI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 52 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà almeno due liquidatori di cui uno nominato dai soci coo-	
	peratori persone giuridiche di cui al precedente art. 5 sta-	
	bilendone i poteri.	
	Art. 53 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sov-	
	ventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Coopera-	
	tiva, per l'intero valore nominale;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art. 32, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	58	

	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992	
	n. 59.	
	TITOLO XII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 54 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successi-	
	vamente all'approvazione dell'assemblea. Negli stessi regola-	
	menti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni	
	dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche so-	
	ciali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del	
	regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Coope-	
	rativa, in modo che possano essere adottate le eventuali mo-	
	difiche che si rendessero necessarie.	
	Art. 55 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	visibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve	
	patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di de-	
	voluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, so-	
	59	

61 di 61